## GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 7

Adunanza 5 febbraio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE N. 17, PARZIA-

LE, AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 70 - 23212/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Avigliana risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995 e di Variante n. 1 al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997;
- ha apportato al suddetto Piano otto Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 82, del 26/07/2001, ai sensi del quarto comma dell'art. 17 sopracitato, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 15, di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), attualmente in fase di istruttoria presso il Servizio Urbanistica della Provincia;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 126 del 30/11/2001, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41, il Progetto Preliminare della Variante n. 17, Parziale, con la quale viene anticipata una disposizione normativa contenuta nella Variante Strutturale n. 15;
- ha messo a disposizione della Provincia, in data 27/12/2001, gli atti della suddetta variante, per gli adempimenti previsti dal già citato settimo comma;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Avigliana risultano essere:

- popolazione: 8846 abitanti nel '71; 9180 nel '81; 10032 nel '91; 10200 nel '92; 10416 nel '94; 10455 nel '95; 10496 nel '96; 10.597 nel '97;
- trend demografico: negli ultimi anni l'incremento è stato piuttosto contenuto;
- superficie territoriale di 2.317 ettari, dei quali: 657 di pianura; 1.572 di collina; 512 appartenenti alla I^ classe di capacità d'uso dei suoli; 109 appartenenti alla II^ classe; 710 di aree boscate;
- risulta compreso nel Sub-ambito "Area Susa-Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) nell'ambito di approfondimento della "Collina di Rivoli", per il quale è prevista la formazione, da parte della Regione, di un Piano Paesistico di valenza sovracomunale;
- individuato dal P.T.R. come centro storico di "media rilevanza";
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: compreso nell'area di ripolarizzazione di Avigliana, sul tracciato della S.S. n. 25, per la quale sono applicabili gli indirizzi di cui all'art. 15.3.1 del PTC;
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada del Frejus, dalle S.S. n. 24 del Monginevro, n. 25 del Moncenisio e n. 589 dei Laghi, nonchè dalle Strade Provinciali n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del colle Braida e n. 197 del colle del Lys;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Torino-Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino-Lione. Il P.T.C. prevede altresì la realizzazione di un Centro di intercambio classicato nella tipologia B2, *Porte Provinciali o sub-provinciali*;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Dora Riparia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
  - · è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale Naviglio, Laghi di Avigliana e Torrente Messa vecchia;
  - una porzione (di 313 ettari) del territorio è interessata dalle Fasce A, B e C previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01;
- tutela ambientale:
  - una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "Parco Naturale Laghi di Avigliana" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come "biotopo" di interesse comunitario e classificato con il codice n. BC10007, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
  - una porzione di 98 ettari fa parte del "biotopo" di interesse regionale, individuato dalla Regione Piemonte e denominato "Moncuni", classificato con il codice n. BR10077, a cui si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 47, "Norme per la tutela dei biotopi", nonchè quelle contenute nell'art. 14.3 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;
  - vasta parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del PTR;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 126/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

rilevato che il Comune, con la deliberazione testè citata, propone l'integrazione dell'art. 24.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., relativo alle "Aree di recupero ambientale (RA) ... interessate in passato da interventi di estrazione ghiaia e/o discarica ..." (come precisato dal vigente articolo), con una disposizione con la quale si consente la realizzazione, previa predisposizione di un progetto di recupero di tutto l'ambito RA2 "... pervenuto gratuitamente in proprietà al Comune di Avigliana e seguito dell'intervento edificatorio in fase di completamento in ambito Di3 (c.f.r., Relazione Illustrativa)", situato a ridosso della Fascia C prevista dal PAI, di un "canile" sottoposto ai seguenti limiti dimensionali: massimo un piano fuori terra; altezza massima consentita m. 4,50; superficie massima coperta mq. 800;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/02/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 28/01/2002;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate delle osservazioni con le quali si espongono le problematiche riscontrate, e relative agli aspetti urbanistici insediativi e loro dimensionamento nonchè al rischio idrogeologico, per gli interventi (canile e parcheggio) proposti sull'area RA2, classificata in classe IIIbβ dalla Tavola n. 4.4.1 "Carta di sintesi della pericolosità e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", adottata con la Variante Strutturale n. 15, di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), attualmente in fase di istruttoria presso il Servizio Urbanistica della Provincia:

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante n. 17, parziale, al P.R.G.C. del Comune di Avigliana, adottata con deliberazione C.C. n. 126 del 30/11/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia,

adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;

- 2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
- 3. di trasmettere al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso